

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

### 1. DEFINIZIONI

- 1.1** “ASCO” indica Asco Filtri S.p.A. (P.Iva 02688370135), con sede in Via delle Scienze, 8 20082 Binasco (MI) - Italia.
- 1.2** “Condizioni Generali” indica le presenti condizioni generali di acquisto.
- 1.3** “Cliente” indica il cliente di ASCO.
- 1.4** “Contratto” indica lo specifico contratto vincolante tra ASCO e il Fornitore costituito dall’Ordine di Acquisto con i suoi allegati, se presenti, e dalle Condizioni Generali sottoscritte e/o conoscibili dal Fornitore.
- 1.5** “Data di Consegna” indica la data di consegna indicata nell’Ordine di Acquisto e si intende quale data di disponibilità dei Prodotti nonché della relativa eventuale documentazione tecnica presso ASCO.
- 1.6** “Fornitore” indica qualsiasi persona fisica o entità giuridica che fornisce i Prodotti ad ASCO e/o esegue per essa le Lavorazioni.
- 1.7** “Informazioni Riservate” indica tutte le informazioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati, formule, processi, brevetti, procedure, metodi, documentazione, disegni, progetti, schemi elettrici o elettronici, diagrammi di circuiti, risultati di test, formule, valutazioni, processi di fabbricazione, Know-How, materiale direttamente riferito a test e prove, attività commerciali, prodotti, processi, analisi di proprietà, ecc.) di proprietà di ASCO o dei Clienti, che ASCO (ivi compresi i propri dipendenti, collaboratori, ausiliari e consulenti) o i Clienti fornirà, per iscritto, oralmente o con qualsiasi altro mezzo e su qualsiasi tipo di supporto, al Fornitore (ivi compresi i propri dipendenti, collaboratori, ausiliari e consulenti) ai fini dell’esecuzione del Contratto.
- 1.8** “Know-How” indica l’insieme delle conoscenze tecniche e tecnologiche, proprietà intellettuale, informazioni, specifiche (tecniche, funzionali o di qualità), direttive, tecniche di lavorazione, prescrizioni di carattere tecnico, disegni, modelli, campioni, prototipi, filmati, fotografie, renderings e ogni altra informazione o documento che sarà comunicato e/o trasmesso da ASCO e/o i Clienti al Fornitore al fine dell’esecuzione del Contratto e che è e rimarrà di esclusiva proprietà di ASCO anche se conosciuto e approvato dal Fornitore.
- 1.9** “Lavorazioni” indica l’attività di assemblaggio dei Materiali o dei Prodotti, il cui prezzo di cessione farà parte del Prezzo, che il Fornitore si impegna ad eseguire per conto di ASCO utilizzando il Know-How, se trasmesso.
- 1.10** “Materiali” indica i componenti che ASCO fornisce, se del caso, al Fornitore al fine di eseguire le Lavorazioni.
- 1.11** “Ordine di Acquisto” indica l’ordine di acquisto di Prodotti e/o di esecuzione di Lavorazioni o la analoga accettazione di proposta del Fornitore, contenente l’indicazione dei Prodotti, e/o Prodotti Semilavorati, il Prezzo e i relativi termini di pagamento, termini e modalità di consegna ed ulteriori eventuali condizioni particolari nonché gli eventuali allegati, trasmesso per iscritto da ASCO al Fornitore e sottoscritto per accettazione da quest’ultimo.
- 1.12** “Ordine di Modifica” indica l’ordine trasmesso per iscritto da ASCO al Fornitore e sottoscritto per accettazione da parte di quest’ultimo o dal Fornitore ad ASCO e sottoscritto per accettazione da parte di quest’ultima con cui le Parti modificano il contenuto del Contratto.
- 1.13** “Parti” indica ASCO e il Fornitore.
- 1.14** “Prezzo” indica il prezzo dei Prodotti e/o il corrispettivo delle Lavorazioni, comprensivo di eventuali sconti, premi produzione e bonus nonché di qualsiasi onere e spesa del Fornitore (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposte – eccetto l’IVA, se applicabile –, dazi, spese di montaggio, spese di installazione, spese di configurazione, spese di collaudo, spese di imballaggio e spese di trasporto), che dovrà intendersi fisso ed invariabile e non soggetto a revisione per variazione dell’indice dei prezzi, per aumenti del costo dei materiali, della manodopera o per qualsiasi altra causa.
- 1.15** “Prodotti” indica i prodotti e i Prodotti Semilavorati, come espressamente concordato, venduti dal Fornitore ad ASCO ai sensi del Contratto.
- 1.16** “Prodotti Semilavorati” indica il risultato delle Lavorazioni.
- 1.17** “Progetto” indica il progetto avente ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Prodotti o componenti di Prodotti o modalità di imballaggio di Prodotti o modalità di esecuzione delle Lavorazioni, che ASCO affida al Fornitore e di cui il Fornitore cede la titolarità a ASCO.
- 1.18** “Vizi” indica, con riferimento ai Prodotti o a parti di essi, i vizi, la mancata conformità al Know-How o comunque alle caratteristiche tecniche implicite secondo lo stato dell’arte e della tecnica, la inidoneità e la mancanza di sicurezza per la funzione e lo scopo a cui sono destinati, la non conformità qualitativa o

quantitativa all'Ordine di Acquisto, la non conformità a tutte le leggi, standard e normative vigenti al momento della consegna, inclusi a titolo esemplificativo tutti gli standard di sicurezza, i danni causati da non corretto imballaggio e dal trasporto.

**1.19** "Vizi Ricorrenti" indica, con riferimento ai Prodotti quei Vizi che vengono riscontrati da ASCO in almeno il 5% dei medesimi Prodotti consegnati anche in esecuzione di più Contratti.

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

**2.1** Le Condizioni Generali si applicano in luogo di e prevalgono su ogni disposizione contenuta o menzionata in qualsiasi documento trasmesso dal Fornitore o nella corrispondenza o altrove o implicitamente richiamata dalla prassi commerciale, dalla pratica o nel corso delle trattative, salvo che ciò non sia specificamente escluso o modificato per iscritto da un rappresentante autorizzato di ASCO. L'accettazione di Prodotti o il pagamento del Prezzo non comporterà pertanto accettazione di condizioni diverse dalle Condizioni Generali.

**2.2** In caso di contrasto tra quanto previsto nelle condizioni particolari dell'Ordine di Acquisto e nelle Condizioni Generali, quanto previsto nelle condizioni particolari dell'Ordine di Acquisto prevarrà esclusivamente con riferimento allo specifico Ordine di Acquisto.

**2.3** Nel caso in cui, a seguito di un primo Ordine di Acquisto regolato dalle Condizioni Generali, vi sia un ulteriore Ordine di Acquisto con lo stesso Fornitore senza che venga fatto riferimento alle Condizioni Generali, tale secondo Ordine di Acquisto, e così i successivi, dovranno intendersi disciplinati dalle Condizioni Generali.

## **3. ORDINI E PREZZO**

**3.1** Salvo diversa indicazione nell'Ordine di Acquisto, il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento di qualsiasi Ordine di Acquisto, deve comunicare l'avvenuto ricevimento e l'accettazione, restituendo ad ASCO la corrispondente copia sottoscritta per accettazione di detto Ordine di Acquisto, dei suoi eventuali allegati e delle Condizioni Generali, tutti firmati da un proprio rappresentante autorizzato. Nessun Ordine di Acquisto sarà vincolante per ASCO se non sottoscritto per accettazione dal Fornitore, unitamente ai suoi eventuali allegati e alle Condizioni Generali.

**3.2** ASCO si riserva il diritto di modificare o annullare l'Ordine di Acquisto o parte di esso sino a quando non avrà ricevuto detto Ordine di Acquisto sottoscritto per accettazione da parte del Fornitore. In tal caso, il Fornitore non avrà diritto ad alcun rimborso o risarcimento.

**3.3** Eventuali proposte di vendita di Prodotti o di esecuzione delle Lavorazioni trasmesse per iscritto dal Fornitore ad ASCO non saranno in alcun modo vincolanti per quest'ultima, dovendosi qualificare come mere proposte commerciali. Nel caso in cui ASCO ritenesse di voler procedere all'acquisto di Prodotti o alla esecuzione delle Lavorazioni, provvederà come da precedente articolo 3.1.

**3.4** Il Fornitore dichiara di avere accuratamente esaminato e verificato in dettaglio il Know-How e ogni altra informazione fornita da ASCO prima dell'accettazione dell'Ordine di Acquisto nonché di avere valutato tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'accettazione dell'ordine stesso e, in particolare, della valutazione della congruità del Prezzo.

**3.5** Il Fornitore fornirà, senza alcun costo per ASCO, salvo diversa indicazione nell'Ordine di Acquisto, tutti i progetti, manuali di installazione, funzionamento e manutenzione, copia del relativo software, elenchi dei componenti, certificati e documentazione richiesti da leggi e regolamenti ed ogni altra informazione, nelle quantità e nelle date previste nell'Ordine di Acquisto o nei suoi allegati.

**3.6** Nel caso di disegni che richiedono l'approvazione di ASCO, i relativi disegni dovranno essere presentati per il numero di volte necessario a ricevere l'approvazione scritta finale, senza che questo procedimento comporti alcun costo aggiuntivo per ASCO.

**3.7** Il prezzo indicato nell'Ordine d'Acquisto è fisso e definitivo, e non è soggetto a revisione a causa di variazioni dell'indice dei prezzi, di aumenti del costo dei materiali, della manodopera o di qualsiasi altra causa, a meno che non sia stato preventivamente autorizzato per iscritto da ASCO. Il Fornitore si impegna ad applicare in favore di ASCO il miglior Prezzo di mercato.

**3.8** In ogni caso, l'accettazione del Fornitore è sottoposta alla condizione sospensiva dell'approvazione dei Prodotti e/o le Lavorazioni da parte del Cliente e, nel caso, alla presenza del Fornitore nelle Vendors' list del Cliente

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

### 4. PROGETTO E RELATIVE MODIFICHE

**4.1** Il presente articolo trova applicazione nel caso in cui ASCO affidi al Fornitore un Progetto come da Ordine di Acquisto.

**4.2** Nel caso di disegni del Progetto che richiedano l'approvazione di ASCO, i relativi disegni dovranno essere presentati per il numero di volte necessario a ricevere l'approvazione scritta finale, senza che questo procedimento comporti alcun costo aggiuntivo per ASCO.

**4.3** Per ogni Progetto, il Fornitore si impegna a trasferire ad ASCO tutta la relativa documentazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, disegni, manuali, copia del relativo software, elenchi dei componenti, certificati e documentazione richiesta da leggi e regolamenti, nonché a trasferirne il know-how applicativo.

**4.4** Al fine di verificare la completezza della documentazione consegnata dal Fornitore ai sensi del precedente art. 4.3 nonché delle informazioni in essa contenute e la correttezza del Progetto, ASCO ha la facoltà ma non l'obbligo di richiedere in qualsiasi momento, anche a seguito delle modifiche di cui al presente articolo, al Fornitore o a un soggetto terzo di produrre un determinato numero di campioni di quanto oggetto del Progetto. Nel caso in cui dai campioni ASCO riscontrasse carenze del Progetto o della relativa documentazione, ASCO dovrà darne comunicazione scritta al Fornitore e richiedere al Fornitore di porre rimedio a tali carenze. Il Fornitore avrà l'obbligo di soddisfare le richieste di ASCO nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di ASCO.

**4.5** ASCO ha la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere al Fornitore una modifica del Progetto nel caso in cui ASCO dovesse riscontrare malfunzionamenti di quanto oggetto del Progetto o dovesse modificare le proprie apparecchiature su cui l'oggetto del Progetto viene applicato.

**4.6** Nei casi di cui al precedente art. 4.5, ASCO invierà al Fornitore per iscritto una richiesta di modifica con l'indicazione della relativa motivazione. Nel caso di modifiche rese necessarie per malfunzionamenti, il Fornitore dovrà eseguire la modifica a proprie spese. Nel caso di modifiche rese necessarie per modifiche alle apparecchiature su cui l'oggetto del Progetto viene applicato, il Fornitore provvederà a trasmettere per iscritto a ASCO, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla richiesta di modifica, una propria offerta con l'indicazione del relativo costo. L'offerta si intenderà accettata solo una volta che ASCO avrà trasmesso per iscritto al Fornitore la medesima sottoscritta da un rappresentante munito dei relativi poteri.

**4.7** Il Fornitore dovrà eseguire le modifiche del Progetto entro il termine massimo indicato da ASCO nella richiesta di modifica nel caso di malfunzionamenti o nell'accettazione dell'offerta da parte di ASCO nel caso di modifiche alle apparecchiature su cui l'oggetto del Progetto viene applicato.

**4.8** Il Fornitore si impegna, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla esecuzione delle modifiche, a consegnare ad ASCO tutta la documentazione aggiornata inerente il Progetto e a trasferirne il know-how applicativo.

**4.9** Per ciascun Progetto, il Fornitore garantisce di averne la piena titolarità che viene ceduta ad ASCO con il Contratto, di non averlo ceduto a terzi e si impegna a non cederlo in futuro. Il Fornitore garantisce altresì la perfetta funzionalità di ciascun Progetto per lo scopo per cui il medesimo è stato realizzato.

### 5. MODIFICHE DEI PRODOTTI E/O DELLE LAVORAZIONI

**5.1** Qualsiasi modifica a qualunque aspetto riguardante i Prodotti e/o le Lavorazioni o il contenuto dell'Ordine di Acquisto non sarà valida se non formalizzata tramite un Ordine di Modifica. Il Fornitore si dichiara consapevole che ASCO non corrisponderà alcun importo se non determinato nell'Ordine di Acquisto o nel relativo Ordine di Modifica e concordato fra le Parti.

**5.2** ASCO ha diritto di ordinare una modifica ai Prodotti e/o le Lavorazioni in qualsiasi momento e il Fornitore sarà obbligato ad eseguirla alle seguenti condizioni. Qualora dette modifiche determinino un aumento o una diminuzione del Prezzo e/o del tempo necessario per la consegna dei Prodotti e/o delle Lavorazioni, il Fornitore dovrà darne comunicazione ad ASCO, per iscritto, senza indugio e, in ogni caso, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione delle modifiche, motivando quanto sopra. In questo caso, un equo adeguamento del Prezzo e dei termini di consegna sarà negoziato tra le Parti e indicato per iscritto in uno specifico Ordine di Modifica, fatto salvo l'obbligo del Fornitore di eseguire immediatamente le modifiche. Nel caso in cui l'Ordine di Modifica intervenga dopo che il Fornitore ha già iniziato la produzione dei Prodotti e/o l'esecuzione delle Lavorazioni, le Parti concorderanno in buona fede la gestione dei Prodotti e/o le

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Lavorazioni già realizzati al fine comune di permettere il rispetto di termini e condizioni che siano poste dal Cliente.

**5.3** Il Fornitore si impegna a comunicare, in qualsiasi momento, ad ASCO eventuali innovazioni tecniche presenti sul mercato che siano suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche dei Prodotti e/o delle Lavorazioni.

### 6. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREZZO

**6.1** Il Fornitore dovrà emettere le fatture nei termini previsti dall'Ordine di Acquisto. Ciascuna fattura del Fornitore dovrà indicare il numero dell'Ordine di Acquisto, i dati relativi al conto corrente su cui effettuare il pagamento e il numero del documento di trasporto dei Prodotti.

**6.2** Nel caso di eventuali non conformità tra quanto indicato nell'Ordine di Acquisto e la fattura, il Fornitore dovrà tempestivamente rettificare la fattura rendendola conforme all'Ordine di Acquisto, mediante emissione degli opportuni documenti di rettifica. Nel caso di emissione di note di credito, quest'ultime dovranno indicare il numero dell'Ordine di Acquisto, il numero e la data della relativa fattura stornata nonché il numero del documento di trasporto.

**6.3** I termini e le modalità di pagamento delle fatture sono indicati nell'Ordine di Acquisto.

**6.4** Nel caso in cui il Fornitore modifichi i dati relativi al proprio conto corrente già indicati nella fattura trasmessa ad ASCO, il Fornitore si impegna a comunicare la variazione a ASCO almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del termine di pagamento della fattura.

**6.5** ASCO ha diritto ad effettuare deduzioni a titolo di compensazione da qualsiasi pagamento dovuto ai sensi dell'Ordine di Acquisto per qualunque causa o titolo, inclusi, a titolo esemplificativo, risarcimenti anche non accertati giudizialmente, debiti in via di formazione o imposte presenti o future.

### 7. CONSEGNA

**7.1** Salvo quanto diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, la consegna dei Prodotti verrà effettuata DAP stabilimento ASCO conformemente all'interpretazione di cui agli Incoterms 2020 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. In ogni caso, qualunque sia il termine di consegna concordato, i rischi si trasferiranno in capo ad ASCO al momento della consegna dei Prodotti presso l'indirizzo indicato come luogo di consegna nell'Ordine di Acquisto.

**7.2** Il Fornitore riconosce che la Data di Consegna o di qualsiasi parte di essi nel luogo di consegna, compresa la consegna della documentazione tecnica e software, se esistente è fissa, invariabile, costituisce termine essenziale e non può essere anticipata o ritardata senza il consenso scritto di ASCO. Eventuali anticipi o ritardi rispetto alla Data di Consegna, anche se dovuti a causa di forza maggiore, dovranno essere tempestivamente comunicati dal Fornitore e, qualora la Data di Consegna venga anticipata o posticipata senza il consenso scritto di ASCO, ASCO avrà il diritto di sospendere immediatamente il pagamento del Prezzo o di qualsiasi importo dovuto a qualsiasi titolo o di risolvere in tutto o in parte il Contratto e/o di addebitare la penale di cui all'articolo 7.3.

**7.3** Qualora la Data di Consegna venga anticipata o posticipata senza il consenso scritto di ASCO, ASCO avrà diritto di applicare una penale senza che sia necessaria alcuna previa comunicazione. L'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento delle sue obbligazioni e responsabilità e potrà essere oggetto di compensazione da parte di ASCO con qualsiasi pagamento previsto dall'Ordine di Acquisto o dovuto per qualsiasi altra ragione e/o per qualsiasi altro titolo. Salvo quanto diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, l'importo della penale per i Prodotti sarà pari al 1% del Prezzo per ogni settimana o frazione di ritardo, con un limite del 10% del Prezzo, il tutto fatto salvo il maggior danno. Nel caso delle Lavorazioni l'importo della penale sarà pari allo 0,5% del Prezzo per ogni settimana o frazione di ritardo, con un limite del 3% del Prezzo. Nel caso di applicazione della penale, ASCO emetterà il relativo documento fiscale e il Fornitore dovrà corrispondere la penale entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione di tale documento.

**7.4** In considerazione delle proprie esigenze produttive, ASCO ha la facoltà di posticipare la Data di Consegna mediante comunicazione scritta al Fornitore con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla Data di Consegna medesima. In caso di esercizio di tale facoltà da parte di ASCO, il Fornitore non avrà diritto ad alcun importo ad alcun titolo.

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

**7.5** La consegna a rate o effettuata con spedizioni parziali sarà consentita solo previo consenso scritto di ASCO e solo in conformità con i termini di tale consenso, se fornito. Tale consenso non darà diritto al Fornitore di richiedere il pagamento prima dell'avvenuta consegna di tutto quanto oggetto dell'Ordine di Acquisto, se non diversamente concordato per iscritto con ASCO. Nel caso in cui il Fornitore provvedesse alla consegna, parziale o totale, prima della Data di Consegna senza il consenso scritto di ASCO, sarà facoltà di ASCO di rifiutare la consegna o di addebitare al Fornitore tutte le spese (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di magazzino e gli oneri finanziari) che dovesse sostenere per tale motivo.

**7.6** Il Fornitore garantisce che la quantità di Prodotti consegnata corrisponde a quanto indicato nell'Ordine di Acquisto. ASCO avrà la facoltà chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo tutte le spese (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di magazzino e gli oneri finanziari) qualora questi non vi provveda da subito.

**7.7** I Prodotti devono essere imballati e fissati in maniera adeguata da raggiungere il luogo di destinazione in modo soddisfacente, con condizioni di trasporto adeguate alla natura dei Prodotti stessi e in conformità con tutte le leggi, i regolamenti e gli standard industriali pertinenti. I Prodotti dovranno essere corredati di tutti i documenti di accompagnamento previsti dalle norme vigenti che dovranno altresì riportare il peso, il numero dei colli, il codice identificativo, la descrizione dei Prodotti e il numero dell'Ordine di Acquisto.

**7.8** Salvo quanto diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, tutti i contenitori, casse da imballaggio, scatole, recipienti metallici, confezioni e altri materiali per imballaggio forniti dal Fornitore devono essere considerati non restituibili e i loro costi e qualsiasi onere per la preparazione e il successivo smaltimento dell'imballaggio, per l'inscatolamento, il trasporto e altri servizi correlati saranno a carico del Fornitore.

**7.9** È facoltà di ASCO rifiutare i Prodotti qualora alla consegna l'imballaggio risulti non conforme o danneggiato. In ogni caso, i Prodotti sono accettati con riserva sino alla verifica dell'integrità degli stessi e dei loro imballaggi.

### **8. DICHIARAZIONI, GARANZIE E MANLEVA DEL FORNITORE**

**8.1** Il Fornitore riconosce e accetta che ASCO non dichiara né garantisce l'accuratezza o l'adeguatezza del proprio Know-How, se trasmesso, che il Fornitore dichiara di conoscere. Il Fornitore dichiara e garantisce che i propri obblighi e responsabilità ai sensi del Contratto rimarranno inalterati nonostante l'eventuale Know-How trasmesso da ASCO.

**8.2** Il Fornitore è pienamente a conoscenza di tutte le informazioni tecniche necessarie per raggiungere lo scopo del Contratto e garantisce il proprio impegno a produrre i Prodotti e/o ad eseguire le Lavorazioni a regola d'arte e con il massimo grado di professionalità nonché che i Prodotti (e ogni loro parte) e le Lavorazioni sono privi di Vizi.

**8.3** Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso, e di mantenere per tutta la durata del Contratto, mezzi, dipendenti e/o collaboratori e processi produttivi e di controllo idonei all'esecuzione del Contratto.

**8.4** Il Fornitore dichiara e garantisce che tutti i Prodotti saranno accompagnati, se richiesto da ASCO, dalla dichiarazione di conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1935/2004 e dal Regolamento (UE) n. 10/2011 nonché si impegna a rendere disponibile tutta la documentazione utile a dimostrare tale conformità.

**8.5** Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'esecuzione del Contratto, agirà in modo completamente indipendente, con la più ampia autonomia gestionale e organizzativa, non essendo in alcun modo agente, rappresentante o dipendente di ASCO.

**8.6** Il Fornitore dichiara e garantisce, con riferimento all'operato del proprio personale, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevata ASCO da qualsiasi pretesa retributiva, anche a titolo di TFR, contributiva, fiscale e assicurativa, che fosse avanzata nei suoi confronti, in relazione allo svolgimento delle prestazioni di cui al Contratto, da Enti previdenziali e/o assistenziali, dall'Agenzia delle Entrate ovvero dai lavoratori e/o collaboratori dello stesso Fornitore. Resta espressamente inteso che ASCO, qualora ricevesse notifica di lettera, di atto di costituzione in mora, di atto di citazione, di ricorso, di decreto ingiuntivo, di avviso di debito, di avviso di accertamento ovvero di pagamento o di cartella di pagamento, aventi ad oggetto richieste di corresponsione di somme di danaro dovute in relazione a contestati inadempimenti ovvero irregolarità commesse dal Fornitore nel corso dell'esecuzione del Contratto, con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, retributivo e/o para retributivo assunti nei confronti dei lavoratori e/o collaboratori,

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

potrà sospendere immediatamente il pagamento del Prezzo o di qualsiasi importo dovuto a qualsiasi titolo al Fornitore, al fine di dedurre in compensazione le somme che dovesse eventualmente versare, a qualsiasi titolo, in conseguenza di accertati inadempimenti ed irregolarità riferibili al Fornitore. Il tutto fermo, in ogni caso, il diritto di ASCO di risolvere il Contratto. Gli obblighi e i diritti delle Parti di cui al presente articolo 8.6 dovranno ritenersi operativi ed operanti anche qualora i lavoratori e/o collaboratori del Fornitore avanzassero nei confronti di ASCO richieste di pagamento ai sensi dell'art. 29, 2° comma del D.Lgs. n. 276/03 e/o ai sensi dell'art. 1676 c.c., a causa del mancato pagamento e/o versamento delle retribuzioni ed emolumenti accessori, compreso il TFR, ovvero dei corrispettivi relativi a rapporto di para-subordinazione, ovvero della contribuzione, dei premi assicurativi e delle ritenute fiscali, dovuti per l'attività svolta per l'adempimento al Contratto.

### 9. GARANZIA

**9.1** Salvo quanto diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, ASCO denuncerà per iscritto eventuali Vizi apparenti. Resta inteso che qualsiasi denuncia autorizza ASCO a sospendere il pagamento del Prezzo nonché di qualsiasi altro importo dovuto a qualsiasi titolo al Fornitore.

**9.2** In caso di Vizi occulti che non fossero evidenti a seguito di un ragionevole controllo, ASCO, salvo quanto diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, dovrà denunciarli per iscritto al Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla loro scoperta. Resta inteso che qualsiasi denuncia autorizza ASCO a sospendere il pagamento del Prezzo nonché di qualsiasi altro importo dovuto a qualsiasi titolo al Fornitore.

**9.3** In caso di denuncia di Vizi ai sensi dei precedenti articoli 9.1 e 9.2, ASCO avrà diritto, a sua discrezione e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, di avvalersi dei seguenti rimedi alternativi, la cui scelta sarà comunicata unitamente alla denuncia:

- a) chiedere l'eliminazione dei Vizi o la sostituzione dei Prodotti viziati o dell'intero lotto di cui fanno parte a spese del Fornitore entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della denuncia o entro il diverso termine stabilito da ASCO;
- b) chiedere una ragionevole riduzione del Prezzo dei Prodotti viziati o del lotto in cui sono stati riscontrati i Prodotti viziati;
- c) chiedere a un soggetto terzo di sistemare i Vizi, salvo ulteriori danni, a costo del Fornitore;
- d) risolvere il Contratto per la parte relativa ai Prodotti viziati o al lotto in cui sono stati riscontrati i medesimi, con conseguente diritto alla restituzione della relativa parte di Prezzo già corrisposta e con reso dei Prodotti viziati o del lotto in cui sono stati riscontrati i medesimi a spese del Fornitore.

**9.4** Nel caso in cui ASCO decidesse di avvalersi del rimedio di cui all'articolo 9.3 lettera a), il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della denuncia, dovrà informare per iscritto ASCO su come intende procedere al fine di adempiere al proprio obbligo. In mancanza di tale riscontro nei termini, ASCO avrà diritto di avvalersi, a sua discrezione, dei rimedi di cui all'articolo 9.3 lettera b) o lettera c), fatta salva l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 9.5. Nel caso di eliminazione dei Vizi o di sostituzione dei Prodotti viziati o dell'intero lotto di cui fanno parte, la garanzia di cui al presente articolo sarà prorogata per 12 (dodici) mesi dalla consegna dei Prodotti privi di Vizi.

**9.5** In caso di ritardato riscontro del Fornitore nei termini di cui all'articolo 9.4, ASCO avrà diritto di applicare una penale senza che sia necessaria alcuna previa comunicazione. L'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento delle sue obbligazioni e responsabilità e potrà essere oggetto di compensazione da parte di ASCO con qualsiasi pagamento previsto dall'Ordine di Acquisto o dovuto per qualsiasi altra ragione e/o per qualsiasi altro titolo. Salvo quanto diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, l'importo della penale sarà pari al 1% del Prezzo per ogni settimana o frazione di ritardo con un limite del 10% del Prezzo sino a che ASCO non avrà deciso di avvalersi, a sua discrezione, dei rimedi di cui all'articolo 9.3 lettera b) o lettera c), fatto salvo il maggior danno. Nel caso di applicazione della penale, ASCO emetterà il relativo documento fiscale e il Fornitore dovrà corrispondere la penale entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione di tale documento.

**9.6** Nel caso di Vizi Ricorrenti, impregiudicati i rimedi di cui al precedente art. 9.3 per i Vizi di volta in volta riscontrati, ASCO li denuncerà per iscritto al Fornitore e il Fornitore avrà l'obbligo, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della denuncia, di sottoporre a ASCO un piano di intervento che permetta di eliminare i Vizi Ricorrenti anche sui Prodotti. Le Parti stabiliranno di comune accordo i tempi di realizzazione del piano di intervento. Tutti i costi di esecuzione del piano di intervento saranno ad esclusivo carico del Fornitore. In mancanza di invio del piano di intervento nei termini, ASCO avrà diritto di risolvere gli Ordini di Acquisto in

corso relativi ai Prodotti su cui sono stati riscontrati i Vizi Ricorrenti, fatta salva l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 9.7.

**9.7** In caso di ritardato invio da parte del Fornitore del piano di intervento nei termini di cui all'articolo 9.6, ASCO avrà diritto di applicare una penale senza che sia necessaria alcuna previa comunicazione. L'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento delle sue obbligazioni e responsabilità e potrà essere oggetto di compensazione da parte di ASCO con qualsiasi pagamento previsto dagli Ordini di Acquisto in corso o dovuto per qualsiasi altra ragione e/o per qualsiasi altro titolo. L'importo della penale sarà pari al 1% del Prezzo per ogni settimana o frazione di ritardo con un limite del 10% del Prezzo, fatto salvo il maggior danno. Nel caso di applicazione della penale, ASCO emetterà il relativo documento fiscale e il Fornitore dovrà corrispondere la penale entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione di tale documento.

**9.8** Resta inteso che nel caso in cui ASCO avesse già immesso sul mercato i Prodotti in cui venissero riscontrati Vizi o Vizi Ricorrenti, il Fornitore si impegnerà a collaborare con ASCO al fine di richiamare o ritirare i suddetti Prodotti. Il Fornitore dovrà sostenere o rimborsare a ASCO tutti i costi sostenuti per tale richiamo o ritiro dal mercato, previo invio dei relativi giustificativi, e fatto salvo il diritto di ASCO al risarcimento del maggior danno. In tali casi, ASCO non sarà responsabile e il Fornitore dovrà altresì manlevare e tenere indenne ASCO da qualsiasi somma che quest'ultima fosse tenuta a pagare a terzi o a qualsiasi autorità a qualsiasi titolo, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave di ASCO.

**9.9** Tutti i rimedi e le garanzie di cui al presente articolo 9 devono intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto ad altri rimedi e garanzie previsti dalla legge.

## **10. ISPEZIONI E VERIFICHE**

**10.1** Nel corso dell'esecuzione del Contratto, ASCO avrà il diritto di effettuare ispezioni e controlli presso gli stabilimenti del Fornitore e/o dei suoi subfornitori o subappaltatori. In tal caso, il Fornitore dovrà garantire agli incaricati di ASCO libero accesso alle strutture produttive, alla documentazione, alle attrezzature e ad ogni quanto utile e/o necessario per lo scopo. ASCO si assicurerà che il proprio diritto di ispezione e verifica non interferisca con la normale attività produttiva del Fornitore e/o dei suoi subfornitori o subappaltatori.

## **11. CONSEGNA E DEPOSITO DEI MATERIALI, DEI PRODOTTI E DEI PRODOTTI SEMILAVORATI PRESSO IL FORNITORE**

**11.1** Nel caso in cui le Lavorazioni vengano eseguite sui Materiali, il Fornitore si impegna, in qualità di depositario, a custodire nel proprio magazzino i Materiali di volta in volta consegnati da ASCO o da soggetti terzi per suo conto. Il Prezzo si intende comprensivo dell'attività di custodia di cui al presente articolo. La consegna dei Materiali presso il magazzino sarà effettuata da ASCO o da soggetti terzi da quest'ultima incaricati, a spese e cure della medesima. Il Fornitore si obbliga soltanto a prendere in consegna i Materiali e a consentire il più facile svolgimento delle operazioni di carico e scarico. Il Fornitore, con la massima diligenza, dovrà controllare all'ingresso la qualità e la mancanza di vizi dei Materiali. Qualora il controllo non dia esito positivo, il Fornitore dovrà darne comunicazione scritta ad ASCO entro 5 (cinque) giorni dalla consegna ed astenersi dall'utilizzare i Materiali, a meno che non venga espressamente autorizzato per iscritto da ASCO.

**11.2** Il Fornitore si impegna altresì, in qualità di depositario, a custodire nel proprio magazzino i Prodotti in attesa della consegna dei medesimi ad ASCO. Il Prezzo si intende comprensivo dell'attività di custodia di cui al presente articolo.

**11.3** Il Fornitore si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti idonei a mantenere distinti i Materiali, i Prodotti e i Prodotti Semilavorati evitando ogni possibile commistione o confusione con altri prodotti di sua proprietà o di terzi.

**11.4** Il Fornitore provvederà all'autonoma sottoscrizione di polizze assicurative contro incendio, furto ed R.C. per la copertura di tutti i rischi connessi al deposito dei Materiali, dei Prodotti e ne trasmetterà copia ad ASCO dietro semplice richiesta scritta di quest'ultima.

## **12. FORZA MAGGIORE**

**12.1** Non costituirà inadempimento al Contratto la mancata esecuzione o adempimento delle clausole o condizioni del Contratto da parte del Fornitore o di ASCO, se tale inadempimento o omissione sia dovuto ad un evento di forza maggiore, che si verifichi cioè al di fuori del proprio controllo e che non potesse essere previsto alla data di sottoscrizione dell'Ordine di Acquisto.

Per evento di "forza maggiore" si intende qualsiasi circostanza che non rientra nel ragionevole controllo di una parte, tra cui, a titolo esemplificativo:

- (a) eventi di forza maggiore, inondazioni, siccità, terremoti o altre calamità naturali;
- (b) epidemia o pandemia;
- (c) attacco terroristico, guerra civile, tumulti o sommosse, guerra, minaccia o preparazione alla guerra, conflitto armato; scioperi, controversie commerciali e agitazione dei lavoratori;
- (d) imposizione di sanzioni, embargo o rottura delle relazioni diplomatiche;
- (e) qualsiasi legge, ordine o azione intrapresa da un governo o da un'autorità pubblica, compresa, a titolo esemplificativo, l'imposizione di restrizioni, quote o divieti all'esportazione o all'importazione, o la mancata concessione di una licenza o di un consenso necessari;
- (f) qualsiasi direttiva, richiesta, requisito o obbligo (avente o meno forza di legge) di qualsiasi agenzia monetaria, banca centrale o di altro tipo, o istituzione finanziaria;
- (g) contaminazione nucleare, chimica o biologica o boom sonico;
- (h) crollo di edifici, incendio, esplosione o incidente; e
- (i) interruzione o guasto del servizio di pubblica utilità, in conformità con il presente articolo 12,

**12.2** Ai fini del presente articolo, non saranno considerate cause di forza maggiore per il Fornitore: la semplice carenza di manodopera, di materiali o servizi a meno che tale carenza non sia causata da eventi di forza maggiore; e/o ritardi da parte dei suoi subappaltatori e/o subfornitori a meno che tali ritardi non siano causati da eventi di forza maggiore.

**12.3** Qualora si verifichi un evento che può essere considerato di forza maggiore in conformità con quanto sopra, la parte interessata dovrà comunicarlo per iscritto all'altra parte entro dieci (10) giorni dal verificarsi di tale circostanza, allegando i documenti idonei a provare l'evento di forza maggiore indicando la data di inizio, la durata probabile o potenziale, e l'effetto dell'evento di Forza Maggiore sulla sua capacità di adempiere a qualsiasi obbligazione ai sensi del Contratto, accompagnando i documenti che possono comprovare l'evento considerato di Forza Maggiore

**12.4** In caso di ritardo causato da un evento di forza maggiore, la Data di Consegna sarà prorogata per un periodo pari al ritardo causato da tale evento. In nessun caso l'eventuale costo aggiuntivo sostenuto dal Fornitore per eventi di forza maggiore consentirà al medesimo di chiedere una revisione del Prezzo.

**12.5** La parte interessata dovrà adottare tutte le misure possibili per minimizzare gli effetti dell'evento di forza di maggiore e dovrà altresì comunicare all'altra parte la cessazione dell'evento di forza maggiore entro tre (3) giorni dal verificarsi della circostanza.

**12.6** Se un evento di forza maggiore interessa il Fornitore o se gli effetti di un evento di forza maggiore persistono per un periodo superiore a novanta (90) giorni consecutivi o centottanta (180) giorni in totale, ASCO avrà diritto di risolvere il Contratto dandone previa comunicazione al Fornitore.

**12.7** In caso di risoluzione, il Fornitore avrà diritto a percepire esclusivamente il Prezzo dovuto ai sensi dell'Ordine di Acquisto per i Prodotti già prodotti e/o per le Lavorazioni già eseguite alla data di risoluzione.

### **13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO**

**13.1** Senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto di ASCO, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno, e per qualsiasi altra causa di risoluzione stabilita nelle Condizioni Generali, ASCO avrà diritto di risolvere in tutto o in parte il Contratto, con effetto immediato mediante l'invio di comunicazione a mezzo raccomandata a/r o pec, nei seguenti casi:

- a) continuo e persistente inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui al Contratto a seguito del ricevimento di una diffida a adempiere entro un termine stabilito da ASCO sino ad un massimo di 15 (quindici) giorni;
- b) se ASCO dimostra al Fornitore la presenza sul mercato di Prodotti e/o Lavorazioni di uguale qualità offerti a prezzi inferiori al Prezzo e il Fornitore si rifiuta di applicare il miglior prezzo di mercato;
- c) una volta raggiunto l'importo massimo dovuto a titolo di penale per ritardo ai sensi del precedente articolo 7.3;
- d) se il Fornitore diventa insolvente, viene sottoposto ad una procedura fallimentare o concorsuale o conclude un accordo con i creditori, se viene nominato un curatore per una parte sostanziale dei Prodotti del Fornitore, o se il Fornitore viene messo in liquidazione o cessa la propria attività, scioglimento o venga emesso nei suoi confronti un provvedimento giudiziale di liquidazione;

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

- e) per causa di forza maggiore, come previsto nell'articolo 12 che precede;
- f) se il Fornitore cede o trasferisce in qualsiasi modo a terzi il Contratto, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto di ASCO;
- g) se il Fornitore apporta una modifica ai Prodotti o alle Lavorazioni senza che vi sia un Ordine di Modifica sottoscritto da ASCO;
- h) se il Fornitore viola quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 delle Condizioni Generali;
- i) mutamenti nel controllo della compagine societaria del Fornitore o cessione o locazione dell'azienda del Fornitore o di rami della stessa a terzi.

**13.2** La risoluzione del Contratto non comporterà l'esonero da alcuna responsabilità preesistente del Fornitore. ASCO avrà il diritto di recuperare dal Fornitore le perdite o i danni subiti da ASCO a causa di tale risoluzione.

**13.3** ASCO ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento mediante invio al Fornitore di comunicazione a mezzo raccomandata a/r o PEC con preavviso 30 (trenta) giorni.

**13.4** In caso di esercizio del recesso da parte di ASCO, il Fornitore avrà diritto a ricevere esclusivamente il pagamento del Prezzo relativo ai Prodotti già prodotti e/o alle Lavorazioni già eseguite sino a quel momento nonché il rimborso delle spese sostenute, con esclusione di qualsiasi importo ad altro titolo.

### **14. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

**14.1** Alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa, il Fornitore:

- i) dovrà immediatamente cessare di utilizzare la Proprietà Intellettuale e il Know- How e restituire ad ASCO tutta la documentazione eventualmente ricevuta nel corso dell'esecuzione del Contratto, anche relativa alle Informazioni Riservate;
- ii) avrà l'obbligo ma non il diritto di eseguire le Lavorazioni e realizzare i Prodotti già ordinati ed effettuare le relative consegne nei termini previsti;

### **15. RISERVATEZZA**

**15.1** In riferimento a qualsiasi Informazione Riservata, il Fornitore dovrà:

- a) mantenerne la riservatezza e porre in essere qualsiasi azione per prevenirne la comunicazione a terzi;
- b) astenersi dal duplicare, rendere disponibili a terzi o usare le stesse per qualsiasi scopo diverso dall'esecuzione del Contratto senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta da parte di ASCO;
- c) assicurarne una archiviazione sicura e contraddistinguerla e trattarla quale Informazione Riservata;
- d) utilizzarla al fine esclusivo dell'esecuzione del Contratto;
- e) restituirla ASCO dietro semplice richiesta scritta di quest'ultima e comunque alla cessazione del Contratto.

**15.2** Il presente obbligo di riservatezza non opererà con riguardo alle informazioni che:

- a) siano di pubblico dominio o siano divenute di pubblico dominio, salvo il caso in cui ciò sia avvenuto per azioni o omissioni del Fornitore;
- b) fossero già note al Fornitore prima della relativa comunicazione da parte di ASCO, in qualsiasi momento effettuata, come risultante dalla relativa attestazione scritta;
- c) siano state comunicate al Fornitore da una terza parte legalmente titolata alla comunicazione;
- d) la cui divulgazione venga richiesta da un tribunale o da un ente governativo che abbia titolo a richiedere la comunicazione, fatto salvo l'obbligo del Fornitore di notificare immediatamente a ASCO la comunicazione, ove possibile, prima che la comunicazione abbia luogo.

**15.3** Il Fornitore dovrà limitare l'accesso alle Informazioni Riservate ai propri dipendenti, collaboratori, ausiliari e consulenti che abbiano l'effettiva necessità di conoscere le Informazioni Riservate, a condizione che medesimi siano stati informati in merito agli obblighi di riservatezza previsti nel Contratto e che il Fornitore si renda responsabile per qualsiasi comunicazione o uso non autorizzato da parte dei propri dipendenti, collaboratori, ausiliari e consulenti, come se la comunicazione fosse stata fatta direttamente dal Fornitore.

**15.4** Se il Fornitore viene a conoscenza, o ha ragione di credere, che vi è stata una comunicazione o un uso non autorizzato delle Informazioni Riservate, dovrà immediatamente comunicarlo ad ASCO. In tal caso, il

Fornitore dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie alla protezione delle Informazioni Riservate, tra cui le azioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste da ASCO.

**15.5** Il Fornitore dovrà limitare l'accesso presso i propri stabilimenti a personale di società concorrenti di ASCO ogniqualvolta sia presente personale di ASCO.

**15.6** Il Fornitore dovrà mantenere riservato e non divulgare a terzi il contenuto del Contratto né l'esistenza del relativo rapporto con ASCO.

**15.7** Gli obblighi di cui al presente articolo 15 non sono soggetti ad alcuna limitazione, geografica o temporale, e sono pertanto vincolanti per tutta la durata del Contratto ed anche successivamente alla sua cessazione per qualsiasi causa o alla cessazione di ogni rapporto tra le Parti.

## **16. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E KNOW-HOW**

**16.1** Il Fornitore conferma, dichiara e garantisce di possedere o di avere il diritto di utilizzare i diritti di proprietà intellettuale nella misura necessaria per la vendita dei Prodotti ai sensi dell'Ordine di Acquisto e garantisce che i Prodotti venduti ai sensi dell'Ordine di Acquisto, o il loro utilizzo come previsto dal Contratto non violano alcun brevetto o diritto di proprietà intellettuale valido esistente nel paese in cui i Prodotti sono venduti ed installati.

**16.2** Il presente articolo 16 stabilisce la responsabilità esclusiva del Fornitore per la violazione della proprietà intellettuale da parte dei Prodotti. Il Fornitore si impegna, a sue spese, a tenere indenne ASCO da qualsiasi reclamo per violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante dai Prodotti realizzati o dalle Lavorazioni fornite dal Fornitore.

**16.3** Il Fornitore concede ad ASCO il diritto di utilizzare i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore in virtù di una sublicenza valida in tutto il mondo, non esclusiva, perpetua (e comunque fino alla durata della loro protezione), interamente pagata, irrevocabile, trasferibile e concedibile in sublicenza per essere utilizzata ai fini della vendita e dell'utilizzo dei Prodotti.

**16.4** Il corrispettivo dovuto per i diritti di proprietà intellettuale, anche in relazione al diritto di utilizzo, alla licenza di utilizzo, alla sublicenza, come disciplinati dal presente articolo 16, è compreso nel Prezzo. Tale corrispettivo è interamente concordato tra le parti e costituisce una remunerazione sufficiente per quanto sopra indicato. ASCO non dovrà pagare per tali diritti alcuna commissione o somma ulteriore, ora o in futuro, al Fornitore o a terzi.

**16.5** Al solo fine di eseguire le Lavorazioni e/o di produrre i Prodotti, ASCO concede al Fornitore la licenza non esclusiva di utilizzare il Know-How, se trasmesso.

**16.6** Il Fornitore si asterrà inoltre da qualsiasi atto, incluso il deposito di brevetti per invenzioni o modelli, che possa comportare la divulgazione del Know-How.

**16.7** Qualora il Fornitore venga a conoscenza di richieste o azioni di terzi o violazioni da parte di terzi relative al Know-How dovrà darne tempestiva informazione ad ASCO e cooperare con quest'ultima in qualsiasi modo ritenuto da ASCO opportuno.

**16.8** Gli obblighi di cui al presente articolo 16 non sono soggetti ad alcuna limitazione, geografica o temporale, e sono pertanto vincolanti per tutta la durata del Contratto ed anche successivamente per un periodo di 5 anni dalla sua cessazione per qualsiasi causa.

## **17. SANZIONI E CONTROLLI ALL'ESPORTAZIONE**

**17.1** Con riferimento all'adempimento del Contratto, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi, regolamenti e normative applicabili al Fornitore con il fine di proibire o limitare il commercio con qualsiasi soggetto, entità o autorità, o imporre licenze obbligatorie, incluse sanzioni, controlli sull'importazioni, esportazioni ed embarghi, come di volta in volta modificate, quali, a titolo di esempio, i provvedimenti emessi e promulgati dal Dipartimento del Tesoro Ufficio Controllo Affari Esteri (OFAC) degli Stati Uniti d'America, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America, dalla Commissione Europea o da ogni altro stato membro dell'Unione Europea, ovvero ancora da altri organi dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti d'America o di altri paesi in cui il Fornitore o ASCO siano stabiliti o dai quali i Prodotti possano essere forniti (le "Sanzioni e Leggi sui Controlli all'Esportazione");

**17.2** ASCO avrà il diritto di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali e di risolvere immediatamente il Contratto senza alcuna responsabilità qualora: (i) nel proprio ragionevole giudizio, ci si trovi in una situazione di violazione delle obbligazioni di cui all'Articolo 17.1. che precede; (ii) il Fornitore diventi un

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

soggetto sanzionato; (iii) qualsivoglia banca si rifiuti di ricevere o processare un pagamento previsto dal Contratto; (iv) secondo il proprio ragionevole giudizio, l'adempimento delle proprie obbligazioni diventi commercialmente impraticabile a causa delle Sanzioni e Leggi sui Controlli all'Esportazione. In tal caso il Fornitore avrà l'obbligo di rimborsare ad ASCO ogni danno derivante da azioni subite da terzi, perdite, costi e spese (incluse le spese legali) che derivino dalla: (i) violazione da parte del Fornitore delle obbligazioni di cui all'Articolo 17.1 che precede; o (ii) sospensione dell'esecuzione o risoluzione del Contratto da parte di ASCO ai sensi e per gli effetti del presente Articolo 17.2.

### 18. MANLEVA

Il Fornitore terrà indenne e manlevato ASCO e i suoi amministratori, funzionari, dipendenti, cessionari, agenti, soci e affiliati da qualsiasi contestazione, pretesa, azione legale, obbligazione, responsabilità, danno, perdita e giudizio, inclusi i costi e le spese sostenute (comprese le spese legali, purché ragionevoli), dovute a fatto del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti, appaltatori, fornitori o altri rappresentanti, tra cui: (i) la morte o lesioni personali o danni alla proprietà a causa di: (a) qualsiasi presunto o effettivo difetto, nascosto o evidente, di prodotti o servizi forniti ai sensi del presente Contratto, o (b) negligenza reale o presunta o condotta dolosa del Fornitore o di qualsiasi agente, dipendente, subappaltatore o consulente del Fornitore; (ii) violazione reale o presunta da parte del Fornitore relativa a brevetti, marchi, diritti d'autore o appropriazione indebita di segreti commerciali o violazione di altri diritti di proprietà intellettuale; (iii) qualsiasi pretesa o responsabilità per royalties, vincoli o qualsiasi altro gravame sui Prodotti forniti; (iv) qualsiasi violazione reale o presunta delle obbligazioni contrattuali o normative del Fornitore nei confronti dei suoi dipendenti, agenti, consulenti o subappaltatori; (v) violazione reale o presunta delle prescrizioni ambientali o dei regolamenti in materia di salute e sicurezza.

### 19. VARIE

**19.1** Il mancato o ritardato esercizio da parte di ASCO di qualsiasi diritto, potere, rimedio o privilegio non comporterà rinuncia allo stesso.

**19.2** Se una qualsiasi disposizione delle Condizioni Generali dovesse essere ritenuta illecita, non valida o inapplicabile, in tutto o in parte, ai sensi di un provvedimento o di una norma, tale termine o disposizione o parte di esso non sarà considerato parte delle Condizioni Generali, ma non inficerà la validità e l'applicabilità delle restanti condizioni.

**19.3** ASCO potrà, senza il previo consenso scritto del Fornitore, cedere o trasferire i propri diritti, delegare o subappaltare le obbligazioni assunte ai sensi del Contratto. Il Fornitore non potrà cedere o trasferire, in tutto o in parte, alcuno dei diritti o delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto, senza il previo consenso scritto di ASCO.

**19.4** Qualsiasi avviso o altra comunicazione richiesta o consentita da ASCO al Fornitore, o viceversa, ai sensi delle presenti Condizioni Generali dovrà essere redatta in forma scritta e inviata, nel caso di comunicazioni ad ASCO, all'indirizzo indicato nelle presenti Condizioni Generali (o a qualsiasi altro indirizzo che potrà essere comunicato di volta in volta al Fornitore) e, in caso di comunicazioni al Fornitore, all'ultimo indirizzo noto del Fornitore medesimo. Gli avvisi e le altre comunicazioni dovranno essere inviati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o consegnate a mano.

### 20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**20.1** Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dalle leggi e regolamenti in materia di protezione dei dati personali, tra cui in particolare il D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ed il Regolamento EU n. 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a porre in essere le misure opportune per garantirne il costante rispetto nell'ambito dell'attività oggetto del Contratto.

**20.2** Il Fornitore dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che ASCO tratterà gli eventuali propri dati personali di cui dovesse venire a conoscenza ai fini del Contratto nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti in materia di protezione dei dati personali, tra cui in particolare il D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ed il Regolamento EU n. 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni. ASCO, nei limiti consentiti dal Contratto, è autorizzato a comunicare i dati personali a consulenti fiscali e legali, nonché a società e consulenti in relazione ai loro compiti e attività.

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

### 21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

**21.1** Il Contratto è regolato a tutti gli effetti dalla legge italiana. Alle presenti Condizioni Generali non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci firmata a Vienna nel 1980.

**21.2** Per tutte le controversie a qualunque titolo derivanti o connesse al Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

---

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, il Fornitore dichiara di aver letto e compreso le seguenti clausole che sono espressamente approvate:

- Art. 6.5 (compensazione)
- art. 7.2 (sospensione del pagamento del Prezzo);
- art. 8.1 (esclusione di garanzia sull'accuratezza e adeguatezza del Know-How);
- art. 8.6 (manleva del Fornitore e sospensione del pagamento del Prezzo);
- art. 9.1 (garanzie - sospensione del pagamento del Prezzo);
- art. 9.2 (garanzie - sospensione del pagamento del Prezzo);
- art. 9.8 (garanzie - limitazione di responsabilità di ASCO);
- art. 11.1 (denuncia vizi dei Materiali);
- art. 13.3 e 13.4 (recesso di ASCO);
- art. 17.2 (sanzioni - sospensione del pagamento)
- art. 18 (manleva)
- art. 19.3 (divieto di cessione);
- art. 21 (legge applicabile e foro competente).

---

Il Fornitore